




Bilancio di previsione 2017

Conferma delle misure delle tariffe dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richiesti al Pubblico Registro Automobilistico (Ipt), dell'imposta sulle Assicurazioni contro la Responsabilità Civile Auto (Rcauto), e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (Tefa).



CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
SINDACA METROPOLITANA

L'anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di luglio, la Sindaca metropolitana Avv. Virginia Raggi ha adottato il seguente atto:

DECRETO N. 36 del 14.07.2017

OGGETTO: Conferma delle misure delle tariffe dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richiesti al Pubblico Registro Automobilistico (Ipt), dell'imposta sulle Assicurazioni contro la Responsabilità Civile Auto (Rcauto), e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (Tefa).

OGGETTO: Conferma delle misure delle tariffe dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richiesti al Pubblico Registro Automobilistico (Ipt), dell'imposta sulle Assicurazioni contro la Responsabilità Civile Auto (Rcauto), e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (Tefa).

LA SINDACA METROPOLITANA

Su proposta del Consigliere Marcello De Vito delegato al "Bilancio, Patrimonio, Edilizia Scolastica";

Visti:

l'art. 172 del d.lgs. 267/2000 che prevede che occorre allegare al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni;

l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27/12/2006 che così recita: "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

la legge 7.04.2014 n. 56 all'art. 1, commi 16, 47 e 101 prevede che dal 01.01.2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma e succede ad essa a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, comprese le entrate provinciali e ne esercita le funzioni;

Premesso:

che le principali entrate tributarie della Città Metropolitana di Roma Capitale sono costituite dall'Ipt (Imposta Provinciale di Trascrizione), dall'imposta RCauto (imposta sulle assicurazioni per responsabilità civile dei veicoli a motore) e dalla Tefa (tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente);

che il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e ss.mm.ii, all'articolo 52, riconosce la potestà regolamentare di province e comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie e, all'articolo 56, attribuisce alle province la facoltà di istituire, con effetto dal 1 gennaio 1999, l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richiesti al Pubblico Registro Automobilistico (IPT), da applicare sulla base di apposita tariffa, determinata con decreto del Ministero delle Finanze, la cui misura può essere aumentata fino ad un massimo 30%;

che con decreto del Ministero delle Finanze n. 435 del 27/11/1998 sono state approvate, ai sensi dell'art. 56, comma 11, del d.lgs. 446/97, le misure delle tariffe relative all'imposta provinciale di trascrizione in vigore dal 1.1.1999;

che l'articolo 60, del d.lgs. 446/1997, prevede che il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori è attribuito alle province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ovvero, per le macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione;

che l'articolo 17, comma 1, del d.lgs. 68 del 6 maggio 2011 stabilisce che dal 2012 il gettito d'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, costituisce "tributo proprio derivato" delle province; al comma 2 della citata disposizione è previsto che l'aliquota di imposta è pari al 12,50% e che a decorrere dall'anno 2011 le province possono aumentare o diminuire l'aliquota nella misura non superiore a 3,5 punti percentuali, inoltre si prevede che gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

l'art. 24 d.lgs.68/2011 stabilisce che in attuazione dell'art. 15 della legge 42/2009 alle Città metropolitane sono attribuiti il sistema finanziario ed il patrimonio delle Province soppresse nonché le fonti di entrata;

che con Decreto del Direttore Generale delle Finanze 03.06.2011 sono state approvate le modalità di pubblicazione delle deliberazioni di variazione dell'aliquota in questione;

che la Risoluzione Ministeriale n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16.06.2011 conferma che gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, derogando in tal modo al principio disciplinato dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006 nella parte in cui prevede che le deliberazioni retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;

che l'articolo 19 del decreto legislativo 504/1992 istituisce il "tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente" (Tefa) a favore delle province con decorrenza dal 01/01/1993 e stabilisce che la Giunta Provinciale determina il tributo nella misura compresa tra l'1% ed il 5% della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) di competenza dei Comuni;

che l'articolo 1, comma 666, della legge 147/2013 fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.lgs. 504/1992 in ordine alla tassa sui rifiuti (Tari) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti quale componente dell'imposta unica comunale (IUC);

Considerato:

che con il d.l. 13 agosto 2011, convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148, “Legge sulle misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, è stato introdotto il regime di tassazione proporzionale dell’IPT anche per gli atti soggetti ad IVA, equiparandoli, così, alla tassazione prevista per gli atti non soggetti ad IVA;

che tale disposizione normativa ha riguardato inizialmente le sole Province ricadenti nelle Regioni a Statuto ordinario, con conseguente migrazione della registrazione delle formalità nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano;

che dette Province Autonome di Trento e Bolzano hanno registrato macroscopici incrementi di veicoli immatricolati e degli incassi relativi all’IPT rispetto ai volumi medi degli anni precedenti;

che l’art. 9, comma 2, lettere a) e b) del decreto legge 174/2012 convertito con legge 213/2012 ha introdotto delle modifiche inerenti la soggettività passiva e la titolarità del tributo con la previsione che il gettito IPT venisse destinato alla Provincia ove il soggetto passivo ha la sede legale o la residenza;

che il comma 42 della legge di bilancio n. 232/2016, intervenendo sul c. 26 della legge 208/2015, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali;

Richiamate:

la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 371 del 06/08/1998, modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n. 5 del 05/02/1999, n. 17 del 16/04/1999, n. 64 del 30/03/2000 e n. 172 del 18/03/2002, con la quale la Provincia di Roma ha istituito, a far data dal 1 gennaio 1999, l’imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli (I.P.T.) richieste al Pubblico Registro Automobilistico ed approvato il relativo Regolamento;

la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 80 del 18/02/2005, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento I.P.T. della Provincia di Roma ed abrogato il Regolamento precedentemente in vigore e gli aggiornamenti a detto regolamento delle deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 3 del 21/01/2009, n. 27 del 28/05/2009 e deliberazione del Commissario Straordinario n. 347 del 17/12/2014;

la deliberazione di Giunta Provinciale n. 92/8 del 21.02.2005 con la quale sono state aumentate del 20% le tariffe base dell’Imposta Provinciale sulle Formalità di Trascrizione, Iscrizione e Annotazione dei veicoli (I.P.T.) richieste al P.R.A. e contestualmente è stato disposto di non applicare detto aumento alle seguenti formalità:

- formalità relative a veicoli uso locazione senza conducente richieste a favore di imprese esercenti servizi di locazione veicoli senza conducente;
- formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico di linea richieste a favore di imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale;

- formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico da piazza richieste a favore di imprese esercenti attività di autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente);
- formalità relative a veicoli uso trasporto di cose per conto di terzi richieste a favore di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto terzi;
- formalità relative a veicoli uso trasporto di cose per conto proprio richieste a favore di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto proprio;

la deliberazione di Giunta Provinciale n. 35/9 del 7.3.2012 con la quale si è provveduto ad aumentare la tariffa dell'imposta provinciale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico nella misura di 10 punti percentuali variandola dal 20% al 30% della tariffe di cui al D.M. 435/98 confermando le agevolazioni precedentemente disciplinate con DGP 92/8 del 21.02.2005;

la deliberazione di Consiglio Metropolitan n. 47 del 15.06.2016 con cui è stato approvato il nuovo Regolamento sull'Imposta Provinciale di Trascrizione che ha disciplinato nuove esenzioni ed agevolazioni. In particolare:

1. Sono esenti dal pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione, oltre alle categorie espressamente previste dalla legge, le richieste di formalità relative a:

a) gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto autoveicoli e motoveicoli, intestati a soggetti portatori di handicap psichico o mentale, di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, e agli invalidi con grave limitazione alla capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo.

L'esenzione è limitata ad un solo veicolo e spetta anche in caso di intestazione del veicolo a favore del familiare cui il disabile è fiscalmente a carico (art. 30 comma 7 L. 388 del 23.12.2000). L'esenzione prevista dal presente punto spetta al soggetto disabile o al familiare al quale il disabile è fiscalmente a carico per l'acquisto di un ulteriore veicolo nel caso in cui il primo veicolo a cui era stata applicata l'esenzione sia stato oggetto di furto; affinché l'esenzione possa essere riconosciuta dovranno essere assolate le seguenti condizioni:

- precedente annotazione al PRA della formalità della perdita di possesso con indicazione di apposita causale furto;
- dichiarazione, che al momento della richiesta di trascrizione in esenzione per il nuovo veicolo, non sia stato rinvenuto e/o restituito quello oggetto di furto.

Nel caso di rinvenimento del veicolo oggetto di furto, con conseguente annotazione al PRA di rientro in possesso, il soggetto disabile o il familiare al quale il disabile è fiscalmente a carico sarà tenuto al versamento dell'imposta Provinciale di Trascrizione relativa all'ulteriore veicolo acquistato;

b) gli atti a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 460 del 4.12.97;

- c) gli acquisti di veicoli effettuati dalla Città Metropolitana di Roma Capitale da adibire allo svolgimento delle funzioni istituzionali in quanto lo stesso ente è contemporaneamente soggetto attivo e soggetto passivo dell'imposta;
2. Sono esenti dal pagamento dell'aumento della tariffa di base IPT di cui all'art. 56, comma 2, del d.lgs. n. 446/97 e successive modificazioni e integrazioni, determinata con D.M. n. 435/1998:
- a) le formalità relative a veicoli uso locazione senza conducente richieste a favore di imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente;
 - b) le formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico di linea richieste a favore di imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale;
 - c) le formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico da piazza richieste a favore di imprese esercenti attività di autoservizi pubblici non di linea (taxi e N.C.C. – servizio pubblico non di linea);
 - d) le formalità relative a veicoli uso trasporto di cose per conto di terzi richieste a favore di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto terzi;
 - e) le formalità relative a veicoli uso trasporto di cose per conto proprio richieste a favore di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto proprio;
 - f) le formalità relative alla prima iscrizione di veicoli acquistati da società di leasing con contestuale annotazione della locazione a soggetto residente nell'area metropolitana di Roma Capitale;
 - g) le formalità relative ad autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti portatori di handicap sensoriali, oppure intestati ai familiari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico. Sono da ricomprendersi nell'agevolazione i soggetti non vedenti o sordomuti assoluti, così come individuati dall'art. 1 comma 2 della legge 12/03/1999 n. 68;
 - h) le formalità presentate al P.R.A relative ai casi di successioni ereditarie di veicoli tra persone fisiche in relazione a ciascuna formalità trascritta, purché siano entrambe di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale e richieste contestualmente; l'agevolazione non si applica nel caso di:
 - accettazione di eredità senza successivo trasferimento a favore di uno degli eredi;
 - rinuncia con atto notarile dell'intera eredità da parte di tutti gli eredi tranne quello che intende intestarsi l'autovettura;
 - accettazione di eredità e successiva vendita ad un soggetto terzo, senza trascrizione intermedia a favore di un singolo erede;
 - i) le formalità relative a veicoli ad alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a gpl e idrogeno.

Per tali tipologie, pertanto, si applicano esclusivamente le tariffe di base di cui alla tabella allegata al D.M.27/11/1998, n. 435;

la deliberazione n. 2 del 15/01/2013 del Commissario Straordinario della Provincia di Roma con la quale si era aumentata l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legge 31.12.1991, n. 419 convertito con modificazioni nella legge 18.02.1992, n. 172 nella misura di 3,5 punti percentuali portandola al 16%;

la deliberazione n. 347 del 17.12.2014 la quale, a seguito della deliberazione n. 297 del 30.09.2014 del Commissario Straordinario della Provincia di Roma di ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi e salvaguardia degli equilibri di Bilancio – Esercizio Finanziario 2014 che ha evidenziato una contrazione delle immatricolazioni complessive delle auto, ed in particolare dei veicoli a noleggio, il ribasso dei premi medi per Rcauto, un incremento dell'evasione derivante da veicoli non assicurati, il trasferimento della sede legale nelle Province Autonome di primarie società di noleggio con le connesse conseguenze fiscali e preso atto del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ex art. 239 Tuel, allegato alla citata deliberazione CS 297/2014 che ha raccomandato al Commissario Straordinario l'assunzione di opportune ed ulteriori azioni correttive volte a ristabilire l'equilibrio di parte corrente, ponendo in essere le azioni volte alla massimizzazione delle entrate con specifico riferimento all'IPT ed all'RCAUTO, ha disposto quanto segue:

- riduzione al 9% dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legge 31.12.1991, n. 419, convertito con modificazioni nella legge 18.02.1992, per i veicoli uso locazione senza conducente di imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente e ai veicoli ad uso locazione senza conducente di società di leasing;
- estensione dell'agevolazione del pagamento dell'aumento della tariffa di base IPT, di cui all'art. 56, comma 2, del d.lgs. n. 446/97 e successive modificazioni e integrazioni, determinata con D.M. n. 435/1998, anche alle formalità relative alla prima iscrizione di veicoli acquistati da società di leasing con contestuale annotazione della locazione a soggetto residente in Provincia di Roma;

Visto:

che il Servizio Finanziario dell'Ente ha monitorato l'efficacia e la validità della manovra fiscale adottata con DCS 347/2014 nella quale si dava la possibilità di effettuare nuovi ed ulteriori interventi sulle aliquote Rcauto;

che, dal costante monitoraggio delle sedi legali delle maggiori società di autonoleggio non si è registrato alcun "rientro" nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale;

che un'eventuale manovra volta a ripristinare la tariffa massima RCA per il comparto noleggio e leasing, oltre a innescare potenziali perdite di ulteriore base imponibile verso le Autonomie Speciali, è peraltro inibita dal comma 26 della legge 28.12.2015 n. 208, cd. legge di

stabilità 2016, così come modificato dal comma 42, della legge di bilancio n. 232/2016 che estende il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali per l'anno 2017;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 1 "Politiche delle entrate - Finanza - Controllo e monitoraggio della spesa per investimento" della Ragioneria Generale Dott. Francesco Fresilli, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica in analogia a quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile in analogia a quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed in qualità di Direttore ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e dell'art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di confermare al 9% l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legge 31.12.1991, n. 419, convertito con modificazioni nella legge 18.02.1992, n. 172, per i veicoli uso locazione senza conducente di imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente e ai veicoli ad uso locazione senza conducente di società di leasing;
2. di confermare l'aliquota del 16% dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legge 31.12.1991, n. 419 convertito con modificazioni nella legge 18.02.1992, n. 172 per tutti i veicoli non espressamente ricompresi nella riduzione prevista al punto 1;

3. di confermare le tariffe dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richiesti al pubblico registro automobilistico (IPT) così come deliberate con DGP n. 35/9 del 7.3.2012 con la quale si è provveduto ad aumentare la tariffa dell'imposta provinciale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico nella misura di 10 punti percentuali variandola dal 20% al 30% delle tariffe di cui al D.M. 435/98;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Regolamento approvato con DCP n.80/2005 e ss.mm.ii. e della DCS 347/2014 e della Deliberazione di Consiglio Metropolitanano n. 47 del 15.06.2016 con cui è stato approvato il nuovo Regolamento sull'Imposta Provinciale di Trascrizione:

1. Sono esenti dal pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione, oltre alle categorie espressamente previste dalla legge, le richieste di formalità relative a:

a) gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto autoveicoli e motoveicoli, intestati a soggetti portatori di handicap psichico o mentale, di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, e agli invalidi con grave limitazione alla capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo.

L'esenzione è limitata ad un solo veicolo e spetta anche in caso di intestazione del veicolo a favore del familiare cui il disabile è fiscalmente a carico (art. 30 comma 7 L. 388 del 23.12.2000). L'esenzione prevista dal presente punto spetta al soggetto disabile o al familiare al quale il disabile è fiscalmente a carico per l'acquisto di un ulteriore veicolo nel caso in cui il primo veicolo a cui era stata applicata l'esenzione sia stato oggetto di furto; affinché l'esenzione possa essere riconosciuta dovranno essere assolte le seguenti condizioni:

- precedente annotazione al PRA della formalità della perdita di possesso con indicazione di apposita causale furto;
- dichiarazione, che al momento della richiesta di trascrizione in esenzione per il nuovo veicolo, non sia stato rinvenuto e/o restituito quello oggetto di furto.

Nel caso di rinvenimento del veicolo oggetto di furto, con conseguente annotazione al PRA di rientro in possesso, il soggetto disabile o il familiare al quale il disabile è fiscalmente a carico sarà tenuto al versamento dell'imposta Provinciale di Trascrizione relativa all'ulteriore veicolo acquistato;

b) gli atti a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 460 del 4.12.97.

c) gli acquisti di veicoli effettuati dalla Città Metropolitana di Roma Capitale da adibire allo svolgimento delle funzioni istituzionali in quanto lo stesso ente è contemporaneamente soggetto attivo e soggetto passivo dell'imposta;

2. Sono esenti dal pagamento dell'aumento della tariffa di base IPT di cui all'art. 56, comma 2, del d.lgs. n. 446/97 e successive modificazioni e integrazioni, determinata con D.M. n. 435/1998:
- a) le formalità relative a veicoli uso locazione senza conducente richieste a favore di imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente;
 - b) le formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico di linea richieste a favore di imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale;
 - c) le formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico da piazza richieste a favore di imprese esercenti attività di autoservizi pubblici non di linea (taxi e N.C.C. – servizio pubblico non di linea);
 - d) le formalità relative a veicoli uso trasporto di cose per conto di terzi richieste a favore di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto terzi;
 - e) le formalità relative a veicoli uso trasporto di cose per conto proprio richieste a favore di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto proprio;
 - f) le formalità relative alla prima iscrizione di veicoli acquistati da società di leasing con contestuale annotazione della locazione a soggetto residente nell'area metropolitana di Roma Capitale;
 - g) le formalità relative ad autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti portatori di handicap sensoriali, oppure intestati ai familiari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico. Sono da ricomprendersi nell'agevolazione i soggetti non vedenti o sordomuti assoluti, così come individuati dall'art. 1 comma 2 della legge 12/03/1999 n. 68;
 - h) le formalità presentate al P.R.A relative ai casi di successioni ereditarie di veicoli tra persone fisiche in relazione a ciascuna formalità trascritta, purché siano entrambe di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale e richieste contestualmente; l'agevolazione non si applica nel caso di:
 - accettazione di eredità senza successivo trasferimento a favore di uno degli eredi;
 - rinuncia con atto notarile dell'intera eredità da parte di tutti gli eredi tranne quello che intende intestarsi l'autovettura;
 - accettazione di eredità e successiva vendita ad un soggetto terzo, senza trascrizione intermedia a favore di un singolo erede;
 - i) le formalità relative a veicoli ad alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a gpl e idrogeno.

Per tali tipologie, pertanto, si applicano esclusivamente le tariffe di base di cui alla tabella allegata al D.M.27/11/1998, n. 435.

5. di confermare al 5% la misura del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) come da deliberazione di Giunta provinciale n. 1454/57 del 29/11/1995.

parere favorevole
espresso in data 27.04.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to digitalmente
BUARNE'

LA SINDACA METROPOLITANA
F.to digitalmente
VIRGINIA RAGGI